



## **COMUNE DI PREDAPPIO**

**AREA SOCIO PRODUTTIVA**

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 24 del 11/05/2022**

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA „MOTOTAGLIATELLA ANNO 2022. ORDINANZA RECANTE DIVIETI IN ORDINE ALLA VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN RECIPIENTI DI VETRO NONCHÉ ACCESSO NELLE AREE INTERESSATE DALL„EVENTO NELLE GIORNATE DEL 14 E 15 MAGGIO 2022.**

## **Il Sindaco**

**Premesso** che anche quest'anno la città di Predappio sarà interessata dallo **svolgimento della manifestazione denominata “Mototagliatella”**, organizzata dall'associazione APEM Caveja, in ordine alla quale è previsto un notevole afflusso di persone che è prevedibile facciano un considerevole consumo di bevande;

**Ritenuto** opportuno adottare disposizioni finalizzate alla tutela della civile convivenza, della qualità della vita, nonché per salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, imponendo il divieto, ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e ai titolari degli esercizi commerciali, anche mediante distributori automatici, di vendita per asporto e somministrazione di bevande se contenute in recipienti di vetro, nonché di accesso, dall'esterno, all'area della manifestazione con recipienti di vetro comunque denominati;

**Visti** gli articoli 9 e 17, c.2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

**Visto** l'articolo 50, commi 7, 7-bis e 7-bis.1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, testo unico degli enti locali, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato;

### **dispone**

1. nelle giornate del 14 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, e 15 maggio 2022, negli stessi orari, nel centro abitato del Comune di Predappio, è fatto divieto a tutti gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a tutti gli esercenti il commercio su area pubblica autorizzati allo svolgimento delle loro attività nonché ai titolari degli esercizi commerciali, alimentari e misti, ivi compresi quelli esercitati tramite distributori automatici, di effettuare la vendita per asporto di bevande, anche prive di qualsiasi tenore alcolico, se contenute in recipienti di vetro, comunque denominati. E' consentita la somministrazione, per il consumo sul posto, delle bevande in contenitori di vetro, comunque denominati, solo se effettuata all'interno dei pubblici esercizi, delle loro occupazioni di suolo pubblico o privato;
2. nelle stesse giornate ed orari è altresì vietato a chiunque di accedere, dall'esterno, all'area della manifestazione con recipienti di vetro comunque denominati.

### **Informa**

che la violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00 (pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertata violazione amministrativa, della somma di euro 1.000,00), ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis.1 del TUEL qualora essa sia stata commessa dai soggetti individuati nello stesso comma (esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o l'attività di vendita) indicati al precedente punto 1.

La violazione del divieto di cui al precedente punto 2 della presente ordinanza, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00 (pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertata violazione amministrativa, della somma di euro 150,00).

**Dispone**

che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per ogni effetto di legge e sia trasmessa:

- al sig. Prefetto di Forlì-Cesena;
- al sig. Questore di Forlì-Cesena;
- alla Stazione Carabinieri di Predappio;
- al Corpo unico di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al TAR nei termini e nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della Legge 6/12/1971, n. 1034 e smi, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica nei termini e nei modi previsti dal DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

il Sindaco

**Roberto Canali**

*Documento sottoscritto digitalmente*